

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 marzo 2020, n. 570

“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Disposizioni sull’erogazione dei servizi “a distanza”.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;

VISTA la relazione di seguito riportata:

Visti:

- La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 23 maggio 2018;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” ;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione

- delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
 - la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
 - la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro.
 - La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
 - La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
 - La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
 - La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
 - L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;
 - L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;
 - L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
 - L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore”;

Con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare. I risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere sulle RISORSE LIBERATE, saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime.

Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica professionale regionale.

Con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n. 980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta.

Con A.D. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019 sono stati pubblicati i primi elenchi dei destinatari ammessi alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle prime due “finestre temporali”.

Con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 e successivo n. 1324/2019 è stato adottato lo “Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che hanno avviato l’erogazione del servizio a partire dal mese di novembre 2019. La sperimentazione ha visto la partecipazione alla “Chiamata”

da parte di n. 257 destinatari e, per coloro che sono risultati “ammessi”, l'erogazione del servizio di IVC potrà portare alla validazione delle competenze.

Considerato che:

- con il DPCM del 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- con Deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020 la Giunta regionale pugliese ha dato seguito al DPCM predetto, dando mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l'adozione dei provvedimenti amministrativi funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
- con successivo DPCM del 9 marzo 2020 con cui - in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all'art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”;
- con singole comunicazioni, i CPIA e le UNIVERSITA', soggetti titolati nella sperimentazione IVC, hanno comunicato l'impossibilità allo stato attuale a realizzare gli incontri e i colloqui in presenza, come programmati per l'attuazione della sperimentazione;
- che la situazione di emergenza epidemiologica in corso non consente la pianificazione di nuovi colloqui in presenza;
- le fasi del servizio di individuazione e validazione, come definite nel modello operativo adottato con D.G.R. n. 632/2019, si prestano all'erogazione a distanza;

con il presente atto si procede ad autorizzare i soggetti titolati, in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo all'uopo sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n. 632/2019, nelle modalità “a distanza” come meglio descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare i soggetti titolati, in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo all'uopo /sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n. 632/2019, nelle modalità "a distanza" come meglio descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione del servizio di IVC, nella sperimentazione, costituisce una facoltà riconosciuta Soggetti titolati e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- di stabilire che, per lo svolgimento delle attività con queste modalità, è necessaria la preventiva verifica da parte del soggetto titolato, della possibilità per il destinatario di poter utilizzare idonea strumentazione;
- di stabilire che la prosecuzione delle attività secondo le nuove modalità venga comunicata alla Regione, specificando quali parti del servizio saranno erogate e che delle attività svolte, della condivisione dei documenti, dei colloqui avvenuti a distanza venga conservata documentazione in formato elettronico, a giustificazione delle ore di servizio che saranno rendicontate;
- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy*, come previsto nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto;
- di stabilire che, in ragione delle disposizioni fornite con il presente atto, ai fini della distribuzione tra i soggetti titolati dei destinatari del servizio di sperimentazione IVC, che hanno risposto alla Chiamata adottata con A.D. n. 394/2019, si possa prescindere dalla prossimità al luogo di residenza/domicilio degli stessi destinatari;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
- di dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano Rossana, utilizzando le modalità previste dal "lavoro agile semplificato", in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell'art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine più l'Allegato A composto da n. 2 pagg. per complessive n. 6 pagg;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale**
dott.ssa Anna Lobosco

ALLEGATO A**INDICAZIONI SULLE SU EROGAZIONE DI PARTI DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE CON MODALITÀ A DISTANZA**

1) Le fasi del servizio di individuazione e validazione si prestano all'erogazione a distanza a specifiche condizioni.

2) Fase di **IDENTIFICAZIONE**:

2.1 Le attività erogate nel **primo colloquio** e nel **secondo colloquio** sono realizzabili a distanza previa verifica:

- dei dispositivi dell'utente (ad esempio: smartphone, pc, scanner, collegamento ad internet, ecc.)
- della disponibilità dell'utente a fruire in tale modalità il servizio.

Il soggetto titolato è tenuto a contattare l'utente per verificare i punti precedenti. Se l'utente è interessato a fruire il servizio a distanza e dispone di uno o più dispositivi allora si potrà procedere in tal senso.

2.2 Per quanto concerne la **produzione delle evidenze** l'utente potrà inoltrare al soggetto titolato le evidenze di cui dispone avvalendosi dei propri dispositivi. Le evidenze potranno essere scannerizzate e inviate via mail all'ente titolato oppure fotografate e inoltrate con altra modalità (ad esempio: mediante smartphone con ausilio di applicazioni di messaggistica).

L'utente può richiedere direttamente a soggetti quali datori di lavoro, istituti di istruzione, enti di formazione, ecc. le evidenze utili ai fini della valorizzazione delle competenze con le modalità più congeniali. Il soggetto titolato, nel caso in cui l'utente non riesca a recuperare la documentazione, dovrà agevolare al massimo il ricorso all'autocertificazione ed alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000.

2.3 Per favorire la realizzazione a distanza della successiva fase di valutazione è opportuno che il **Dossier individuale**, oltre ad essere redatto in formato elettronico, sia corredato da evidenze rese in formato elettronico.

2.4 Gli esiti dell'identificazione, formalizzati nel **Documento di trasparenza**, devono essere condivisi con l'utente a distanza, durante il secondo colloquio (o in eventuali ulteriori colloqui). L'EITC dovrà inserire, sotto le firme previste sul frontespizio, il suo nome e cognome e il nome e cognome dell'utente in formato testo e, sotto le firme, inserire una nota esplicativa che potrebbe recitare: la condivisione del documento è avvenuta a distanza in data, ecc. Sulla versione cartacea del documento, all'atto del ritiro, la nota sarà eliminata e saranno apposte le firme dell'esperto e dell'utente.

3) Fase di **VALUTAZIONE**:

3.1 Il soggetto titolato può organizzare le attività di back office che coinvolgono gli esperti con modalità a distanza. Con tale modalità può essere realizzata la valutazione del "Documento di trasparenza" attraverso analisi delle evidenze e la formulazione del giudizio di validazione. Sul Verbale di validazione deve essere specificato che le attività si sono svolte a distanza e che il verbale è stato condiviso dai due esperti. Le firme degli esperti saranno apposte in un secondo momento sulla versione cartacea del documento, da scannerizzare e tenere agli atti da parte del soggetto titolato.

3.2 La valutazione diretta mediante colloquio tecnico potrà essere realizzata a distanza previa verifica:

- dei dispositivi dell'utente (ad esempio: smartphone, pc, scanner, collegamento ad internet, ecc.)
- della disponibilità dell'utente a fruire in tale modalità il servizio.

Il soggetto titolato è tenuto a contattare l'utente per verificare i punti precedenti. Se l'utente è interessato a fruire il servizio a distanza e dispone di uno o più dispositivi allora si potrà procedere in tal senso.

3.3 La valutazione mediante prove integrative potrà essere realizzata a distanza se il soggetto titolato sia nelle condizioni di poter organizzare una sessione di lavoro a distanza in cui sono coinvolti più utenti ai quali viene somministrata la prova (ad esempio un questionario, un caso). Si tratta di una modalità complessa. In tale circostanza, la richiesta dovrà essere formulata alla Regione spiegando come si intendano organizzare le prove.

3.4. L'informazione alla persona circa esiti conseguiti e possibilità ulteriori potrà essere fornita dall'esperto incaricato con modalità a distanza

3.5 L'eventuale attivazione della procedura di certificazione potrà avvenire a distanza mediante sottoscrizione dello specifico modulo da parte dell'utente e invio al soggetto titolato in una versione scannerizzata oppure mediante apposizione di una nota esplicativa che potrebbe recitare: il modulo è stato redatto a distanza su richiesta dell'utente in data, ecc. e della firma dell'esperto che ha redatto il modulo.